

SCHEDA 1
LE NUOVE NORME DEL CODICE DELLA STRADA
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

L'art. 5 del d.l.vo. n. 98/2017 ha introdotto una serie di novelle al codice della strada, necessarie per adeguare il codice stesso alla riforma.

Nello specifico, si evidenziano le modifiche più salienti:

Art. 93 – Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

E' stato eliminato il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio della carta di circolazione, per adempiere all'obbligo di iscrizione al PRA.

Infatti, il nuovo processo di rilascio del DU, sul quale debbono essere annotati anche i dati giuridico-patrimoniali del veicolo, comporta necessariamente la contestualità dell'immatricolazione e dell'iscrizione al PRA.

Art. 94 – Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

In caso di trasferimento di proprietà, di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, non si procede più all'aggiornamento della carta di circolazione ma deve essere rilasciato, entro 60 giorni dall'atto di vendita, un nuovo DU nel quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo.

L'Ufficio PRA provvede alla trascrizione o, se ravvisa irregolarità, ricusa la formalità entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della pratica in via telematica attraverso il CED della Motorizzazione.

Al riguardo, rileva precisare che fino a quando non sarà portata a termine l'attuazione della riforma recata dal d.l.vo n. 98/2017(v. "**SCHEDA 3**") **potranno verificarsi casi in cui continueranno ad essere emessi, disgiuntamente, la carta di circolazione ed il CDPD.**

Pertanto, nell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 94, commi 2 e 3, c.d.s., si dovrà tener conto della circostanza che, per i passaggi di proprietà effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al **31 marzo 2021**, i veicoli oggetto di trasferimento potrebbero essere ancora sprovvisti di DU.

La presenza di una carta di circolazione intestata al nuovo proprietario presuppone necessariamente che sia stata espletata anche la formalità di trascrizione al PRA. In ogni caso, gli Organi di polizia potranno agevolmente effettuare gli opportuni controlli attraverso sia l'ANV sia l'archivio PRA.

Inoltre, a seguito delle ulteriori modifiche apportate all'art. 94 c.d.s., ad opera dell'art. 49, comma 5-ter, let. h), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL semplificazione) convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in caso di trasferimento della residenza dell'intestatario del veicolo (persona fisica o giuridica) non è più richiesto l'aggiornamento del documento di circolazione (carta di circolazione o documento unico) bensì unicamente l'aggiornamento dell'ANV.

Art. 95- Duplicato della Carta di Circolazione

E' stata abolita la carta di circolazione provvisoria, con conseguente modifica anche della rubrica dell'art. 95, le cui disposizioni hanno ora per oggetto solo il procedimento di duplicazione delle carte di circolazione ad opera degli Studi di consulenza automobilistica.

L'abolizione della carta di circolazione provvisoria ha una portata applicativa generale e, pertanto, è riferita anche ai veicoli non soggetti a trascrizione al PRA.

Restano, invece, invariate le norme contenute nell'art. 92 c.d.s., concernenti il rilascio dell'estratto della carta di circolazione, da parte degli UMC, nonché della ricevuta sostitutiva da parte degli Studi di consulenza automobilistica.

Ne consegue che sia l'estratto sia la ricevuta sostitutiva possono ora avere ad oggetto anche un DU.

Così come deve ritenersi estesa al DU anche la possibilità del rilascio del duplicato, ad opera degli Studi di consulenza automobilistica secondo le disposizioni applicative vigenti, nei casi di smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.

Art. 96 - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

Destinatari delle richieste di cancellazione d'ufficio dei veicoli, conseguenti al mancato versamento delle tasse automobilistiche per tre anni consecutivi, sono ora gli UMC, che procedono alla cancellazione del veicolo dall'ANV, dandone comunicazione al PRA per la conseguente radiazione dal proprio Archivio, nonché al ritiro delle targhe e della carta di circolazione (o del DU) tramite gli Organi di polizia.

Art. 101 – Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

Tenuto conto che al PRA è assegnato il termine di 3 giorni lavorativi, dalla data di rilascio del DU, per ricusare la richiesta di iscrizione del veicolo, tale termine è stato recepito nell'art. 101 (il termine previgente era di 90 giorni) con riguardo alla disciplina dell'obbligo di restituzione all'UMC delle targhe e del relativo DU nel caso in cui l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A.

Art. 103 – Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Per la definitiva esportazione all'estero di un autoveicolo, di un motoveicolo o di un rimorchio, l'intestatario o l'avente titolo è tenuto a chiederne preventivamente la cancellazione dall'ANV e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione (o il DU) secondo le procedure stabilite dal MIT.

Alla luce delle ulteriori modifiche apportate all'art. 103 c.d.s. ad opera dell'art. 29, comma 2-bis, del già richiamato decreto-legge n. 76/2000, la cancellazione "è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7".

Tale disposizione ha carattere generale e, pertanto, si applica anche nel caso in cui il veicolo venga esportato mediante trasporto con altro veicolo idoneo (es. bisarca), sia verso Paesi UE sia verso Stati extraUE.

Infatti, è evidente che la nuova formulazione della norma persegue finalità volte alla salvaguardia di interessi di ordine pubblico e di tutela ambientale, ma tiene anche conto del complessivo assetto delle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di controlli tecnici (direttiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014 e decreto ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017).

Pertanto, l'obbligo di revisione sancito dall'art. 103, comma 1, è ritenuto dalla stessa norma comunque assolto quando:

- il veicolo sia stato sottoposto a visita e prova (art. 75 c.d.s.) nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione;

- non sia pendente un provvedimento di revisione singola adottato dall'UMC ai sensi dell'art. 80, comma 7, c.d.s., allorché sussista una segnalazione, da parte degli Organi di polizia stradale, circa la sicurezza del veicolo per la circolazione su strada, avendo subito gravi danni nel corso di un incidente.

Inoltre, pur nel silenzio della norma, appare evidente che la cancellazione deve sempre essere consentita ogni qualvolta non sia ancora scaduto il termine per la sottoposizione del veicolo alla prima revisione rispetto alla data di prima immatricolazione.

E' da segnalare, infine, l'ulteriore prescrizione, contenuta nello stesso art. 103 c.d.s., in forza della quale per *“raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99”*.

Nel rinviare alla **“SCHEDA 16”** la trattazione di dettaglio delle modalità di gestione delle procedure di cessazione dalla circolazione per esportazione, rileva nel presente contesto fornire taluni chiarimenti circa la portata applicativa dell'obbligo di cancellazione preventiva rispetto alla effettiva esportazione del veicolo, sancito dal comma 1 dell'art. 103 c.d.s. ed assistito dalla sanzione pecuniaria prevista dal successivo comma 5.

La questione interpretativa concerne tutti i casi in cui il veicolo sia stato esportato all'estero ed ivi reimmatricolato prima della sua cancellazione dall'ANV e dal PRA.

Al riguardo, si esprime l'avviso che il tenore letterale della disposizione non inibisca la possibilità che l'obbligo di cancellazione venga comunque assolto *ex post*, salva l'eventuale applicazione della richiamata sanzione pecuniaria, tenuto anche conto che la radiazione del veicolo estingue l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche.

Inoltre, avendo ottenuto la reimmatricolazione all'estero, il veicolo è stato ritenuto dalle competenti Autorità estere idoneo alla circolazione e, pertanto, deve altresì ammettersi la cancellazione dall'ANV e dal PRA ancorché l'ultima revisione effettuata in Italia risulti scaduta alla data della richiesta di cancellazione.